



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Seduta di Giunta Comunale del 18/12/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:31, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Ramoino**.

Assume la Presidenza **Marco Melgrati** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 390 di Registro

Seduta del 18/12/2025

Oggetto: imposta imu - requisiti esenzione dimora abituale - recupero imposta non applicazione sanzioni.

Sul presente punto all'ordine del giorno, assume la Presidenza **Marco Melgrati** in qualità di **Sindaco** che, verificato il numero legale dei presenti, li invita a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

Per la trattazione, la discussione e la votazione sono presenti i Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco	SI	
GALTIERI ANGELO	Assessore	SI	
GIANNOTTA FRANCA	Assessore		SI
MORDENTE PATRIZIA	Assessore	SI	
ZAVARONI LORETTA	Assessore		SI
ZUCCHINETTI ROBERTA	Assessore	SI	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore Patrizia Mordente,

PREMESSO che in origine l'art. 13, Il comma, del D.L. n. 201 del 2011, prevedeva l'esenzione d'imposta ai fini dell'IMU, per "abitazione principale" relativamente all'immobile nel quale sia il possessore e contestualmente il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, con la sola eccezione costituita dal caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili diversi, ricompresi nel medesimo territorio comunale, nel qual caso l'agevolazione si applica ad uno solo degli immobili, aveva creato diverse e contrapposte interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali;

PRESO ATTO che la norma in parola ha creato sin dall'anno 2012 una notevole difficoltà sulla portata dell'agevolazione concessa per il riconoscimento di eventuale doppia agevolazione per le diverse abitazioni occupate dai coniugi;

PRESO ATTO che l'Ufficio Tributi di questo Ente ha sempre sostenuto che la dimora 'abituale', anche nel caso di contribuente non coniugato, deve essere dimostrata in base a atti/fatti che legano il contribuente stesso al territorio;

CONSIDERATO che l'interpretazione della norma originaria di cui al punto precedente è stata oggetto di riscrittura della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 209/2022, dichiarando l'incostituzionalità della nozione di abitazione principale ai fini IMU per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Costituzione;

PRESO ATTO che la nuova riscrittura della norma IMU definisce abitazione principale *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. ...omissis...;*

CONSIDERATO che la sentenza Corte Cost. 209/2022, nei casi di residenze distaccate da componenti stesso nucleo familiare nello stesso territorio comunale riporta: *"È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale e che, come tale, dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali;*

PRESO ATTO E CONSIDERATO di dover applicare la normativa in parola come riscritta dalla sentenza 209/2022 Corte Costituzionale, e di dover riconoscere eventuale agevolazione per abitazione principale al contribuente che risiede anagraficamente e dimostra la propria dimora abituale nell'abitazione di residenza anagrafica;

CONSIDERATO altresì che la norma ha trovato la sua nuova riscrittura solo nel novembre 2022;

RICONOSCIUTO che una norma complessa che ha ricevuto diverse interpretazioni, a volte addirittura contrapposte in alcuni casi dallo stesso organo giudicante, e che in ultimo ha subito una riscrittura fondamentale da parte della Corte Costituzionale nell'anno 2022, può sicuramente avere indotto il contribuente ad un comportamento elusivo ma incolpevole;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022;
VISTO lo Statuto del Contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) “nuova IMU”;
VISTO il Testo Unico Enti Locali;
VISTO il Regolamento IMU del Comune di Alassio;

DELIBERA

1. DI RITENERE NECESSARIO, al fine del riconoscimento dell’agevolazione in parola, che oltre alla residenza anagrafica presso il fabbricato indicato come ‘abitazione principale’ corrisponda in ogni caso anche il dato sostanziale della ‘abitudine’ della dimora presso quella abitazione da parte del contribuente, e che questa debba essere esplicitamente dimostrata dal contribuente.
2. DI STABILIRE che, nei casi accertati dall’Ufficio in cui non sussistano puntualmente i requisiti necessari al riconoscimento dell’agevolazione, in osservanza dei principi di buona amministrazione e al fine di non aggravare il procedimento tributario ed evitare l’alea di sentenze parzialmente sfavorevoli, in osservanza inoltre del principio di non colpevolezza di cui allo Statuto del Contribuente, si possa procedere all’eliminazione delle sanzioni ed al recupero della sola imposta non versata e degli interessi relativi, tassativamente fino all’anno d’imposta 2022.
3. DI STABILIRE che, quanto sopra possa essere applicato anche ai procedimenti in corso ad eccezione di quelli per i quali è già avvenuto il pagamento ovvero sia iniziata rateizzazione dell’atto e che pertanto non si possa procedere ad eventuale ripetizione.
4. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capi gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l’urgenza per il Comune di Alassio di procedere alla notifica degli atti accertativi sopra indicati;

VISTO l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Marco MELGRATI

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta RAMOINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 0eb76006d3d1a672c831ae096ff07ce4c05e413b9fde5f9da0eef8056d850f62

Firme digitali presenti nel documento originale

MARCO MELGRATI
Roberta Ramoino

Dati contenuti all'interno del contrassegno elettronico

Delibera di Giunta N.390/2025

Data: 18/12/2025

Oggetto: imposta imu - requisiti esenzione dimora abituale - recupero imposta non applicazione sanzioni.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di accesso per la verifica del contrassegno elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a41939fe15a3d079_p7m&auth=1

ID: a41939fe15a3d079